ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 3-58

del 18 marzo 1958

relativa all'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune

L'ALTA AUTORITA',

visti gli articoli 60 § 2 b) e 47 del Trattato,

vista la decisione N° 30-53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60 § 1 del Trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 4 maggio 1953, pag. 109)*,

considerando che, tenuto conto delle condizioni particolari di produzione e di vendita dell'industria carboniera nonchè della struttura del mercato comune del carbone, un allineamento senza restrizioni sui prezzi franco più vantaggiosi di determinati concorrenti causerebbe perturbamenti nell'insieme o in una parte del mercato comune, in contrasto con gli obiettivi fissati dagli articoli 2 e 3 del Trattato,

considerando in particolare che in un regime senza restrizione alcuna del diritto di allineamento sarebbe da temere che i produttori siano soppiantati nelle rispettive zone di vendita abituali e che le riduzioni di prezzo locali accordate con l'allineamento siano compensate da aumenti dei prezzi di listino, e che in tal modo si possa recar danno persistente alla ripartizione più razionale possibile della produzione e delle vendite di carbone,

considerando che per evitare questi turbamenti l'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune deve essere sottoposto a condizioni e a limitazioni particolari,

considerando che a questo scopo il diritto di allineamento deve essere limitato ai listini delle imprese o degli uffici di vendita che per il volume della loro produzione abbiano una certa importanza per la formazione dei prezzi nel mercato comune, e che d'altra parte conviene limitare i tonnellaggi che possono essere esitati nel mercato comune dalle imprese mediante l'allineamento,

considerando che l'esercizio del diritto di allineamento presuppone che i combustibili da fornirsi siano comparabili con i combustibili indicati nel listino del concorrente e che pertanto occorre fissare criteri per la comparabilità dei combustibili secondo categorie e pezzature,

considerando che per impedire le sottoquotazioni illecite di prezzi le imprese sono tenute, conformemente all'articolo 3 della decisione N° 30-53, a rispettare tutte le condizioni del listino del concorrente per quanto riguarda la determinazione del prezzo franco,

considerando che data la differenza di qualità dei prodotti ottenuti dalle imprese dell'industria carboniera della Comunità è necessario adottare disposizioni speciali relative al contenuto di ceneri e di acqua dei prodotti e per tener conto dei supplementi di qualità,

considerando che per il calcolo esatto del prezzo franco le imprese devono essere tenute a conoscere esattamente l'ammontare delle spese di trasporto, ma che in ragione della natura particolare dei trasporti su strada l'allineamento debba essere escluso ogni qualvolta sia fatto ricorso a questo tipo di trasporto,

considerando che le imprese della Comunità applicano regolamenti diversi in materia di vendite e regolano in modo diverso gli utili del commercio, e che di conseguenza per le consegne ai consumatori le imprese debbono essere tenute a prendere in considerazione un'eventuale maggiorazione per il commercio nella determinazione del prezzo franco,

considerando che per giudicare gli effetti delle operazioni di allineamento compiute dalle imprese nonchè per accertare che le disposizioni contenute nella presente decisione siano correttamente applicate, le imprese devono essere tenute a far conoscere regolarmente all'Alta Autorità la natura e l'ammontare delle transazioni effettuate mediante allineamenti,

dopo consultazione del Comitato Consultivo,

DECIDE:

Articolo 1

(1) Le imprese dell'industria carboniera possono fare uso del diritto di allineare i loro prezzi sul listino concorrente, fissato sulla base di un altro punto, e che procuri all'acquirente le condizioni più favorevoli al luogo di consegna (allineamento), unicamente in conformità delle disposizioni contenute negli articoli successivi della presente decisione.

(2) Le disposizioni della presente decisione si applicano altresì agli uffici di vendita delle imprese dell'industria carboniera.

(3) L'articolo 3 della decisione N° 30-53 rimane immutato.

Articolo 2

(1) Le imprese dell'industria carboniera sono autorizzate ad allineare i loro prezzi esclusivamente sui listini delle imprese e degli uffici di vendita indicati di seguito:

Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH, Essen

Mausegatt Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH, Essen

Präsident Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH, Essen

Aachener Kohlenverkauf GmbH, Aachen

Saarbergwerke AG, Saarbrücken

Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Douai

Houillères du Bassin de Lorraine, Metz

Houillères du Bassin d'Aquitaine, Toulouse

Houillères du Bassin d'Auvergne, Clermont-Ferrand

Houillères du Bassin de Blanzy, Montceau-les-Mines

Houillères du Bassin des Cévennes, Alès

Houillères du Bassin de la Loire, St-Etienne

Comptoir Belge des Charbons, Bruxelles

Domaniale Mijn-Maatschappij, Kerkrade

Nederlandse Steenkolenmijnen Willem-Sophia, Spekholzerheide

Maatschappij Laura & Vereniging, Eygelshoven

Maatschappij Oranje-Nassau, Heerlen

Verkoopkantoor der Staatsmijnen in Limburg, Den Haag

Rheinischer Braunkohlenbrikett-Verkauf GmbH, Köln.

(2) E' vietato l'allineamento fra imprese appartenenti al medesimo ufficio di vendita.

Articolo 3

(1) Le vendite effettuate mediante allineamento nel corso di un esercizio carboniero non devono superare del 20 % le quantità di carbone che l'impresa o l'ufficio di vendita ha esitato nel mercato comune nel corso dell'esercizio carboniero precedente.

(2) In ciascuna delle zone di vendita indicate di seguito, le imprese possono procedere ad allineamenti soltanto a concorrenza dei tonnellaggi esitati nella zona durante l'esercizio carboniero precedente.

In via eccezionale, per l'esercizio carboniero 1958-1959 si prenderanno come base di calcolo le cifre dei tonnellaggi esitati nel corso dell'esercizio carboniero 1956-1957.

Le zone di vendita di cui al presente articolo sono le seguenti:

a) nella Repubblica federale tedesca:

— la regione costiera della Germania del Nord, limitata a Sud dalla seguente linea ferroviaria (comprese le località situate su questa linea): Charlottenpolder, Ihrhove, Leer, Oldenburg, Delmenhorst, Brema (e compreso il territorio appartenente al Land Brema) Manndorf, Langwedel, Soltan, Uelzen, Oldenstadt, Dannenberg-Ost;

— il Land Bassa Sassonia a meridione della linea ferroviaria suindicata;

— il Land Renania Settentrionale — Westfalia

— il Land Renania-Palatinato, a settentrione della Mosella e della Lahn (comprese le località situate su questi fiumi);

— il Land Assia a Nord della linea ferroviaria Limburg, Weilburg, Giessen, Alsfeld, Fulda, Gersfeld, (comprese le località situate su questa linea ferroviaria);

— gli altri territori della Repubblica federale (territorio rimanente dei Land Renania-Palatinato e Assia, e Länder Sarre, Baden, Württemberg e Baviera).

b) Belgio e Granducato di Lussemburgo.

c) in Francia:

— Francia dell'Est comprendente i seguenti Dipartimenti: Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs, Meuse, Haute-Marne, Ardennes, Marne und Aube;

— Francia del Nord e Nord-Ovest, delimitata ad Est dalla regione suindicata e a Sud dai seguenti dipartimenti (inclusi): Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret und Yonne);

— Francia del Sud e Sud-Ovest, comprendente tutti gli altri Dipartimenti francesi.

d) Italia.

e) Olanda.

(3) I tonnellaggi contemplati ai §§ (1) e (2) si applicano in ogni caso separatamente ai seguenti prodotti:

a) carboni a lunga fiamma carboni da gas carboni grassi	di 10 mm. ed oltre fino a 10 mm.
b) carboni semigrassi carboni magri antracite	di 10 mm. ed oltre fino a 10 mm.

c) coke

d) agglomerati.

(4) L'Alta Autorità può, su richiesta debitamente motivata, estendere a favore di determinate imprese o uffici di vendita i limiti di quantità indicati nei paragrafi precedenti.

Articolo 4

(1) Le imprese che intendano allinearsi sui listini di certi concorrenti e che posseggano più sedi di estrazione distanti le une dalle altre e che per le vendite non abbiano un luogo di consegna unico, in caso di allineamento sono tenute a scegliere fra i diversi luoghi di consegna dei concorrenti.

(2) Al momento della scelta si dovrà tenere debito conto della ripartizione geografica dei luoghi di produzione per le diverse qualità di carbone nonchè dell'ubicazione dei luoghi di consegna rispetto alle zone di vendita.

(3) L'Alta Autorità può contestare la scelta dei luoghi di consegna qualora essa non corrisponda alle esigenze del paragrafo precedente.

Articolo 5

(1) L'allineamento è lecito soltanto quando l'impresa è in grado di determinare in modo sicuro l'ammontare delle spese di trasporto fino al luogo di destinazione.

(2) Qualora le spese di trasporto non siano note, l'impresa che pratica l'allineamento dovrà accertarsi, prendendo conoscenza dei documenti giustificativi originali, dell'esattezza dei dati riguardanti l'ammontare dei costi di trasporto fissati dall'acquirente o dall'impresa di trasporto. Ove queste prove non siano fornite, per il calcolo delle spese di trasporto si dovranno applicare le tariffe pubblicate.

(3) Il prezzo franco del concorrente non può essere calcolato sulla base di un trasporto su strada. L'allineamento non è lecito quando i combustibili dell'impresa fornitrice siano trasportati a mezzo autocarri.

Articolo 6

L'allineamento sul prezzo franco più favorevole di un concorrente è lecito soltanto qualora i combustibili da fornire siano comparabili per qualità e tipo ai combustibili figuranti nel listino prezzi del concorrente.

Articolo 7

(1) La comparabilità delle qualità di carbone è determinata dal contenuto di materie volatili. L'elemento determinante è il contenuto di materie volatili indicato nei listini per le diverse qualità di carbone.

(2) I combustibili con un contenuto di materie volatili superiore al 33 % sono comparabili reciprocamente nonchè rispetto ai combustibili che abbiano un tenore meno elevato di materie volatili.

(3) I combustibili con un contenuto di materie volatili del 33 % o meno sono comparabili qualora le indicazioni dei listini relative al limite inferiore del contenuto di materie volatili siano concordanti. Se tali indicazioni non concordano, i combustibili della stessa categoria sono comparabili purchè l'intervallo fra le indicazioni relative al limite inferiore del contenuto di materie volatili non superi i due punti. Per i carboni magri e l'antracite tale intervallo è ridotto a un punto.

Articolo 8

(1) La comparabilità delle diverse pezzature di carbone è in funzione delle dimensioni. I tipi di carbone sono comparabili quando gli scarti di dimensione non superano il 20 % per il limite inferiore ed il 10 % per il limite superiore delle dimensioni.

(2) Le pezzature di mattonelle sono comparabili quando hanno uno stesso peso unitario.

Gli ovuli sono comparabili qualora la differenza del peso unitario e del contenuto di ceneri non superi il 10 %.

Le mattonelle di lignite e di carbon fossile non sono comparabili.

(3) I tipi di carbone lavati e non lavati non sono comparabili.

(4) Qualora il listino dell'impresa che pratica l'allineamento comprenda sia prezzature di carbone esattamente concordanti con le pezzature del concorrente per quanto riguarda le dimensioni, sia pezzature di dimensioni non comparabili a quelle delle pezzature del concorrente, tenuto conto delle tolleranze indicate ai §§ 1 e 2, saranno comparabili soltanto le pezzature esattamente concordanti.

Articolo 9

Per la determinazione del prezzo franco luogo di destinazione, le imprese che trattano l'allineamento devono rispettare tutte le condizioni del listino del concorrente che siano determinanti per l'ammontare del prezzo franco. Ciò vale in particolare per le maggiorazioni o ribassi di prezzo relativi al contenuto di ceneri e di acqua nonchè per i supplementi di qualità.

Articolo 10

(1) Qualora il listino del concorrente non comprenda indici di rettifica di prezzo per il contenuto di ceneri e di acqua, l'Alta Autorità può, su domanda motivata, autorizzare un'impresa che intenda allinearsi sul listino del concorrente in questione a tener conto, per la determinazione del prezzo franco, degli indici di rettifica di prezzo per contenuto di ceneri e di acqua figuranti nel proprio listino.

(2) Prima di accordare l'autorizzazione, l'Alta Autorità ascolta il parere del concorrente e, all'occorrenza, di altre imprese.

Articolo 11

Ove nel calcolo del prezzo franco del concorrente si tenga conto di rettifiche di prezzo per il contenuto di ceneri e acqua, l'impresa che si allinea deve rilasciare all'acquirente un certificato di analisi. Il certificato deve confermare la concordanza delle caratteristiche di qualità dei combustibili fatturati e dei combustibili consegnati.

Articolo 12

Qualora il listino dell'impresa che pratica l'allineamento comprenda supplementi di qualità per certe pezzature di carbone e il listino del concorrente non preveda alcun supplemento del genere o comprenda supplementi più ridotti, per le pezzature di carbone comparabili, l'impresa che pratica l'allineamento è tenuta a prendere in considerazione, per la determinazione del prezzo franco del concorrente, i supplementi di qualità previsti nel proprio listino.

Articolo 13

Per le forniture destinate ai consumatori approvvigionati per il tramite del commercio in conformità delle regole di vendita del concorrente, l'impresa che pratica l'allineamento deve tener conto, per la determinazione del prezzo franco del concorrente, delle maggiorazioni che il consumatore dovrebbe versare al commerciante se avesse ricevuto i combustibili del concorrente.

Articolo 14

(1) Le imprese o uffici di vendita che intendono allinearsi sui prezzi franco di certi concorrenti sono tenuti a far conoscere in forma generica all'Alta Autorità:

a) le imprese o società di vendita sui cui listini deve effettuarsi l'allineamento,

b) le zone di vendita nelle quali si devono effettuare consegne a seguito di allineamento,

c) i luoghi di consegna scelti conformemente al'disposto dell'articolo 4 della presente decisione.

(2) L'Alta Autorità rende note queste comunicazioni alle imprese interessate.

Articolo 15

Il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ciascun anno le imprese sono tenute a comunicare all'Alta Autorità:

a) i tonnellaggi di combustibile per i quali siano stati conclusi contratti di fornitura nel trimestre precedente in seguito ad allineamento, nonchè i termini di consegna convenuti,

b) i tonnellaggi di combustibile complessivamente consegnati nel mercato comune, come pure in ciascuna delle zone di vendita indicate al paragrafo 2 dell'articolo 3, nel corso del trimestre precedente; le quantità consegnate in base a transazioni effettuate mediante allineamento dovranno essere indicate a parte.

Articolo 16

Le disposizioni della presente decisione non impediscono alle imprese di allineare i propri prezzi, conformemente all'articolo 60, § 2 del Trattato, sulle condizioni offerte da imprese all'esterno della Comunità.

Articolo 17

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° aprile 1958.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la seduta del 18 marzo 1958.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET

INFORMAZIONI

Entrate e impieghi dell'Alta Autorità

(vedi pagina 164/58)

Bilancio al 31 dicembre 1957

(vedi pagina 166-167/58)